

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO BUSSOLENO

Via Don Carlo Prinetto n. 2- 10053 BUSSOLENO (TO) – Tel 0122/49131/49137 Codice fiscale 96034210011 – Codice meccanografico TOIC899009 – Codice univoco UF1W4M mail toic899009@istruzione.it – pec toic899009@pec.istruzione.it – sito www.icbussoleno.it

Circolare n. 94

Bussoleno, 10 dicembre 2024

Alle famiglie
Al Personale Docente
All'ufficio segreteria

Alla DSGA

Al Sindaco del Comune di Bussoleno Al Sindaco del Comune di Bruzolo Al Sindaco del Comune di S.Giorio Al Sindaco del Comune di Chianocco Al Sindaco del Comune di Mattie

Sito

OGGETTO: ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO - LEGGE N. 159/2023, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 123/2023 (COSIDDETTO "DECRETO CAIVANO") RIGUARDANTE "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE, LA POVERTÀ EDUCATIVA E LA CRIMINALITÀ MINORILE, NONCHÉ LA SICUREZZA DEI MINORI NEL CONTESTO DIGITALE"

In riferimento all'oggetto, si comunica che la Legge n. 159/2023 ha modificato l'art. 114 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/1994), introducendo nuove disposizioni per i Sindaci e i Dirigenti Scolastici riguardo la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico.

In particolare, la normativa ha previsto e distinto la fattispecie di "evasione scolastica", per mancata iscrizione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione, da "elusione scolastica", che si verifica quando si manifesta la mancata o discontinua frequenza scolastica del/della minore, intendendo come tale l'assenza a scuola senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi.

A tal proposito e conseguentemente, la Legge ha introdotto l'articolo 570 ter del Codice penale

che, trasformando la fattispecie di reato da contravvenzione in delitto, ha inasprito le sanzioni a carico dei genitori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, nell'esercizio del proprio ruolo, lo evadono o lo eludono.

Nel primo caso la legge prevede che "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni"

Nel secondo caso prevede "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno"

In entrambi i casi il presupposto è l'ammonizione del Sindaco.

Nel caso di evasione, infatti, il Sindaco, accedendo all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), identifica i minori non in regola con l'obbligo scolastico e provvede senza ritardo ad ammonire il responsabile dell'adempimento, invitandolo a conformarsi alla legge.

Nel caso di elusione, durante l'anno scolastico, i docenti coordinatori avranno il compito di segnalare, all'Ufficio della Segreteria dell'Istituto, gli alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi senza adeguata giustificazione (all.1). Il Dirigente Scolastico, a seguito di tale segnalazione, invierà una comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo per richiedere giustificazioni (all.2). Se l'alunno non riprenderà la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione o non fornirà adeguata giustificazione, il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni dai docenti e dall'Ufficio della Segreteria, informerà il Sindaco (all.3), il quale procederà con l'ammonizione del responsabile dell'adempimento, invitandolo a conformarsi alla normativa vigente.

In entrambi i casi, il Sindaco assegnerà ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; il dirigente scolastico informerà il sindaco dell'eventuale mancato rientro a scuola affinché possa procedere ai sensi dell'art. 331 del codice a farne denunzia per iscritto (all.4).

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi che, solo per la secondaria di

primo grado, costituisce motivo di non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo, ai sensi dell'art.5, 1 co. D.Lgs.n.62/2017.

Per quanto sopra, si dispone che tutto il personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, con particolare riferimento ai Coordinatori del Team e di classe, sia obbligato a monitorare con attenzione la frequenza scolastica degli alunni iscritti e a comunicare tempestivamente eventuali situazioni anomale all'ufficio della segreteria didattica, compilando l'allegato 1, inviandolo all'indirizzo di posta elettronica toic899009@istruzione.it, indicando nell'oggetto: "Segnalazione elusione scolastica".

Si esortano anche i genitori a monitorare con attenzione le assenze dei propri figli e a fornire tempestive giustificazioni.

Solo la tempestività delle eventuali segnalazioni di situazioni anomale inerenti l'obbligo scolastico potrà consentire alla sottoscritta Dirigente Scolastica di attivare tutti gli strumenti normativi previsti a presidio del diritto all'istruzione di tutti.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica, personale docente, famiglia ed Enti locali.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica Prof.ssa Luciana PUOTI

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93